CAMERA DEI DEPUTATI N. **3645-A**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(MACCANICO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(ANDREATTA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali

Presentato il 2 maggio 1997

(Relatore: **PANATTONI**)

NOTA: La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 2 giugno 1997, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 1º maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e presonali.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1º maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 1º maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « comunicazioni mobili e personali, prevedendo » *sono inserite le seguenti:* « tra gli altri disposizioni ed indirizzi atti a garantire l'accesso al mercato secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e l'uso di apparecchiature *multistandard,* »; *e dopo le parole:* « ad impiegare infrastrutture fornite da terzi » *sono inserite le seguenti:* « e ad utilizzare in comune le infrastrutture, gli impianti ed i siti, »;

al comma 3, le parole: « di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui ai commi 1 e 2 ».

All'articolo 2:

al comma 1, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

« *a)* riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari e nel rispetto del principio di non discriminazione tra gli operatori delle comunicazioni mobili e personali, le frequenze che si renderanno ulteriormente disponibili in banda 900 MHz per i servizi radiomobili, tenendo presenti le esigenze degli utenti e degli operatori »;

al comma 1, alla lettera b), *le parole da:* « fin dal 1° gennaio 1998 » *fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:* « a partire dalla conclusione formale della gara, che dovrà comunque avvenire entro il 1° gennaio 1998, garantendo ai soggetti interessati l'accesso, nel rispetto delle condizioni di servizio che saranno determinate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni anche sulla base di quanto disposto dal comma 2, lettera *a),* a tutte le sperimentazioni necessarie per facilitare l'effettivo ingresso sul mercato nei tempi più brevi »;

al comma 2, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

« *a)* prevedere misure tali da garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, da parte di tutti gli operatori, in tempi coerenti con la realizzazione di tali condizioni »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « gli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei costi direttamente collegati, per il Ministero della difesa, con le modifiche ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. *(Norme per l'installazione e l'uso di infrastrutture)*.

1. Nell'installazione e nell'uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da esse generati.

2. La installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale ».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osseervazione:

si rileva la necessità di procedere ad un opportuno coordinamento tra il decreto-legge in esame e gli altri provvedimenti, in materia, attualmente all'esame del Parlamento.

Decreto-legge 1º maggio 1997, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 100 del 2 maggio 1997*

Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il recepimento della direttiva 96/2/CE in materia di comunicazioni mobili personali, in modo da poter procedere alla emanazione di un unico testo regolamentare con le norme da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, coordinato con le ulteriori disposizioni necessarie ad assicurare la immediata applicazione delle disposizioni in materia di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Attuazione della direttiva 96/2/CE).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per l'attuazione della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di

comunicazioni mobili e personali, prevedendo la soppressione dei diritti esclusivi e speciali per la fornitura di detti servizi, l'abolizione di ogni restrizione per i gestori di comunicazioni mobili e personali ad installare proprie infrastrutture o ad impiegare infrastrutture fornite da terzi, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, l'adeguamento delle concessioni già assentite, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza di parere.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può formare oggetto di un unico testo coordinato con le disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed integrato con le norme occorrenti in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali e di interconnessione, sulla base degli orientamenti già definiti in sede di Unione europea.

3. Con la medesima procedura di cui al comma 1 possono essere apportate le correzioni, le modificazioni e le integrazioni eventualmente occorrenti, anche sulla base delle direttive europee nel frattempo emanate, per il completamento e l'aggiornamento della regolamentazione riguardante la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni.

ARTICOLO 2.

(Ulteriori provvedimenti in materia di servizi di comunicazioni mobili e personali).

1. Con provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e seguendo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 1, si provvede a:

a) riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari, le bande di frequenza per i servizi di comunicazioni mobili e personali, secondo le verifiche del mercato e tenendo presenti le esigenze degli utenti;

b) riservare le bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MHz e 1850-1880 MHz al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento da parte sia delle imprese scelte mediante gara, sia delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM fin dal 1° gennaio 1998, nel rispetto delle condizioni di servizio che saranno determinate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sulla base di quanto disposto dal comma 2, lettera *a)*;

c) attribuire al Ministero della difesa, entro il 31 dicembre 2004, le bande di frequenze 2025-2040 MHz e 2200-2215 MHz e attribuire

al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a partire dal 1º gennaio 2005, le bande di frequenze 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz e le ulteriori bande di frequenze che si rendano necessarie per l'espletamento dei servizi di comunicazioni mobili e personali. A seguito dell'abbandono da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo delle frequenze indicate nella presente lettera il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni attribuirà alla suddetta concessionaria bande di frequenze tali da consentire un adeguato livello di qualità del servizio;

d) razionalizzare l'impiego della banda 2468-2690 MHz, riservando al Ministero della difesa le bande 2537-2593 MHz e 2611-2667 MHz ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le restanti gamme;

e) disciplinare i servizi di radiocomunicazioni nell'ambito di un fondo e, in relazione alla evoluzione tecnologica, i sistemi di comunicazioni personali via satellite.

2. La procedura di gara di cui al comma 1, lettera *b)*, è avviata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito un apposito Comitato di Ministri, presieduto dal medesimo Presidente del Consiglio, di cui fanno parte i Ministri per la funzione pubblica, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il compito di:

a) prevedere misure tali da garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato del servizio DCS 1800;

b) coordinare la procedura di gara, in particolare per quanto attiene al bando e al disciplinare di gara;

c) selezionare i valutatori che devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione della relativa graduatoria, che viene approvata dallo stesso Comitato dei Ministri.

3. Con regolamento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quelli della difesa e del tesoro, si disciplina secondo i criteri indicati all'articolo 1, comma 1, la ripartizione tra le imprese autorizzate a gestire i servizi di comunicazione mobili e personali gli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei predetti servizi, con particolare riguardo alle spese comunque connesse alla liberazione delle frequenze, comprese quelle in banda 900 MHz, nonché alle ulteriori spese conseguenti alla diminuita disponibilità di spettro. Il Ministero della difesa può individuare, in alternativa anche parziale, materiali e servizi sostitutivi che i gestori dei servizi possano fornire per il raggiungimento nel settore delle telecomunicazioni delle finalità istituzionali della Difesa. I gestori dei servizi versano, al netto delle risorse sostitutive eventualmente concordate con la Difesa, le somme necessarie alla integrale copertura finanziaria dei predetti oneri al capitolo 3458 dello stato di

previsione dell'entrata per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con destinazione vincolata.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1997.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*
ANDREATTA, *Ministro della difesa.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3645A
Lire 500